Martedi' 02/04/2024

Commercialisti: in vigore il nuovo codice deontologico

A cura di: Studio Valter Franco

Approvato il 21 marzo dal Consiglio Nazionale, il nuovo codice deontologico Ã¨ entrato in vigore il 1Â° aprile 2024.Â
Modifiche di rilievo:Â
- nellâ€™articolo 3 viene inserito il comma 3 che prevede cheÂ Il professionista che eroghi prestazioni professionali al di fuori del territorio italiano dovrÃ applicare le disposizioni del presente Codice e quelle delle norme deontologiche vigenti nel paese estero, se e in quanto esistenti. In caso di conflitto, si dovrÃ applicare la disposizione maggiormente rigorosa sotto il profilo deontologico se e in quanto compatibile con la vigente normativa nazionale (ex previsione dellâ€™articolo 12)
- nellâ€™articolo 4 viene inserito il comma 4 che prevede cheÂ Coloro che sono iscritti ad Ordini professionali di altri Paesi e che esercitino legittimamente in Italia le attivitÃ professionali disciplinate dal decreto n. 139 del 2005 dovranno adempiere alle disposizioni del presente Codice (ex previsione dellâ€™articolo 12)
- nellâ€™articolo 8 viene aggiunto il comma 6 (nel testo previgente tale previsione era contenuta nel comma 5)Â che prevede che Lâ€™adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale, costituisce obbligo del professionista per il mantenimento della sua competenza professionale e non lo esonera dalle ulteriori attivitÃ formative previste da specifiche norme di legge o regolamentari per lâ€™esercizio degli incarichi professionali assunti, con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attivitÃ prevalente.
- il commaÂ 2 dellâ€™articolo 31 impone al professionista di illustrare al tirocinante i contenuti anche del codice deontologico e di cosegnarne una copia
- lâ€™articolo 36 prevede che il tirocinante deve utilizzare esclusivamente e per esteso il titolo di â€œPraticante Dottore Commercialistaâ€• o â€œPraticante Esperto Contabileâ€•

In merito al trattamento economico del tirocinante viene confermato il testo dellâ€™articolo 37 del testo previgente, e cioÃ¨ â€œIl rapporto di tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro subordinato ed Ã¨ considerato come periodo di apprendimento professionale. Esso Ã¨ per sua natura gratuito e non determina lâ€™instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Tuttavia, sin dallâ€™inizio del periodo di tirocinio, il professionista dovrÃ concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario. Inoltre, il professionista non mancherÃ di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e utilitÃ per lo studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare lâ€™assiduitÃ e lâ€™impegno nellâ€™attivitÃ svolta.â€•

- lâ€™articolo 39 specifica meglio i rapporti con i mezzi di comunicazione e social network, prevedendo cheÂ lâ€™iscritto deve astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa ledere lâ€™onorabilitÃ delle istituzioni, anche di categoria, o comunque nuocere allâ€™immagine e al decoro della professione e degli iscrittiÂ
- lâ€™articolo 42 aggiunge un nuovo divieto, cioÃ¨ quello diÂ accettare incarichi congiuntamente a soggetti non abilitati per svolgere ed eseguire prestazioni professionali contenute nellâ€™ordinamento professionale e di avvalersi, per lâ€™esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne la loro attivitÃ
- riformulato interamenteÂ lâ€™articolo 44 sulla pubblicitÃ Â Ã¨ in particolare vietato inviare, anche tramite terzi, comunicazioni telematiche e messaggi elettronici a potenziali clienti, offrendo le proprie prestazioni professionali senza che questi ne abbiamo fatto richiesta.

Â

Eâ€™ invece praticamente inalterato il testo dellâ€™articolo 15 (ex 16) in materia di subentro ad un Collega e, in questi oltre 40 anni di attivitÃ mi sono sempre reso disponibile nei confronti del subentrante, trasmettendo tempestivamente la documentazione reputata utile per il proseguimento dellâ€™incarico del subentrante, mentre non ho ricevuto, alcune volte, un minimo di collaborazione subentrando ad un Collega in qualche incarico; collaborazione che viene resa nellâ€™interesse del cliente ed ai sensi del comma 3 dellâ€™articolo 15Â Il professionista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione, trasmettergli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso, nonchÃ© adoperarsi affinchÃ© il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente. CosÃ¬ come opportunamente Ã¨ stato inserito il comma 5 e 6Â allâ€™art. 19 Al professionista Ã¨ fatto divieto di chiedere o ricevere da colleghi o da terzi in genere compensi, provvigioni, omaggi, riconoscimenti o vantaggi in cambio della presentazione di un cliente o di proposte di incarichi da attribuire agli stessi colleghi o ai terzi. Il professionista, nel comunicare ai potenziali clienti le proprie competenze professionali, deve astenersi dallâ€™inviare messaggi o porre in essere comportamenti finalizzati a sottrarre i clienti di altri iscritti.